

IL CONTROLLO NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI

Anno XIV Fasc. 1 - 2010

Marco Rescigno

LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO D'IMPRESE

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

MARCO RESCIGNO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bergamo
Membro delle Commissioni Controllo Societario ODCEC di Milano

LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO D'IMPRESE

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. I sistemi di controllo per il bilancio consolidato. — 3. Le finalità del bilancio consolidato. — 4. Il principio di revisione n. 600 relativo a « L'utilizzo del lavoro di altri revisori ». — 5. La relazione e il giudizio del soggetto incaricato del controllo sul bilancio consolidato. — 6. Il ruolo del collegio sindacale nei gruppi: analogie e differenze tra società quotate e società non quotate. — 7. I controlli del collegio sindacale sul bilancio consolidato e il rapporto con il soggetto incaricato del controllo contabile.

1. *Introduzione.*

Il bilancio consolidato è da sempre considerato il principale strumento per fornire le necessarie informazioni circa l'andamento della gestione dei gruppi aziendali.

Differenti sono le definizioni che possono essere date al bilancio consolidato che, nella maggior parte dei casi, viene definito come documento di « secondo livello » ⁽¹⁾, attraverso il

⁽¹⁾ L. RINALDI, *L'analisi del bilancio consolidato*, Giuffrè, Milano — definisce il bilancio consolidato come bilancio di funzionamento di secondo livello « che scaturisce dall'aggregazione ragionata dei bilanci di esercizio delle singole unità del gruppo e che verifica la continuità operata a livello superiore rispetto a quello delle singole unità del gruppo ». Si veda altresì G. BRUNETTA, *L'analisi economico-finanziaria mediante il bilancio consolidato di gruppo*, Etas Libri, 1990 che nel ricordare che il bilancio consolidato permette la determinazione del capitale e del reddito del

quale le sintesi di esercizio del sistema generale dei valori di gruppo trovano rappresentazione formale. Esso ha lo scopo di rappresentare il reddito e il capitale di gruppo attraverso la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato e di altre complementari determinazioni del reddito.

Il bilancio consolidato sta assumendo sempre più un ruolo di grande rilievo nell'ambito dell'informativa economica, patrimoniale e finanziaria offerta dalle imprese, rendendo possibile l'apprezzamento delle condizioni di svolgimento della gestione di complessi economici di grandi dimensioni, apprezzamento che non risulterebbe direttamente percepibile attraverso l'esame delle sintesi di esercizio delle unità economiche che compongono un gruppo d'impresa. In quest'ottica è partito il processo di armonizzazione contabile a livello internazionale che ha condotto anche il legislatore italiano a riconoscere, dal 1° gennaio 2005, i principi contabili internazionali emanati dello IASB quale primaria fonte normativa per la redazione dei bilanci consolidati delle società i cui titoli sono quotati in borsa. Inevitabilmente, per tale motivo è importante comprendere quali sono le finalità e l'oggetto del controllo degli organi di controllo e vigilanza sul bilancio consolidato, individuando la normativa e la prassi professionale a disposizione per svolgere, con la dovuta diligenza, un'attività sicuramente complessa ed articolata.

2. I sistemi di controllo per il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato ⁽²⁾, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991, deve essere assoggettato ad un controllo avente la funzione di accertare:

gruppo specifica che si tratta di « un bilancio di secondo livello poiché costruito mediante aggregazione, con opportune rettifiche, dei bilanci delle singole società ».

(²) Nel presente lavoro si fa sempre riferimento alla redazione del bilancio consolidato secondo la normativa italiana e quindi facendo riferimento al d.lgs. n. 127/1991 attuativo delle VII Direttiva e la dottrina aziendalistica contenuta nel documento numero 17 relativo al bilancio consolidato emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità - OIC 17.

— la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e informazioni trasmesse dalle imprese controllate incluse nell'area di consolidamento,

— la congruenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.

Il termine « regolarità » utilizzato dal legislatore lascia intendere un controllo di conformità alle norme che disciplinano il bilancio consolidato stesso quali, ad esempio, la corretta delimitazione dell'area di consolidato, o la corretta applicazione delle procedure di consolidamento in materia di eliminazione degli utili infragruppo, delle partecipazioni, ecc.. Il controllo della « corrispondenza alle scritture contabili » della controllante, a sua volta, ha un contenuto duplice perché riguarda, sia la corrispondenza delle voci di stato patrimoniale e di conto economico consolidato alle scritture contabili ed extracontabili di consolidamento, sia la corrispondenza dei dati di bilancio della controllante inseriti nel consolidato con i dati di bilancio d'esercizio della controllante stessa.

Gli organi, o i soggetti ai quali la legge attribuisce il controllo sul bilancio consolidato, sono i medesimi che compiono il controllo sul bilancio d'esercizio della controllante ⁽³⁾. Inizialmente, il rinvio operato dall'art. 41 agli organi di controllo o soggetti cui per legge è attribuito il controllo sul bilancio d'esercizio ha sollevato alcuni dubbi sulla competenza, in via esclusiva al revisore/società di revisione, ovvero al collegio sindacale ⁽⁴⁾. La stessa relazione ministeriale accompagnatoria al d.lgs. n. 127/1991 aveva alimentato tale dubbio perché precisava, a commento della disposizione, che « il controllo è di competenza degli organi o soggetti ai quali è attribuito dalla legge quello sul bilancio d'esercizio delle imprese che redigono il consolidato, sì che, se questa è sottoposta, tanto a controllo sindacale (organi), quanto a certificazione di una società di re-

⁽³⁾ L'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991 recita al comma 3 « Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante ».

⁽⁴⁾ Cfr. D. BERNARDI, *Il collegio sindacale nei gruppi*, in questa *Rivista*, 2004.

visione (soggetti), anche il bilancio consolidato dovrà essere controllato dai sindaci e dai revisori ». La successiva evoluzione dottrinale, la prassi adottata dalle società quotate in conformità ai regolamenti e alle raccomandazioni Consob e, infine, l'evoluzione della normativa, hanno chiarito tale iniziale dubbio interpretativo attribuendo al collegio sindacale il compito di vigilare sulla regolarità del bilancio consolidato da un punto di vista, per così dire, di « conformità » alle norme di legge individuando il soggetto incaricato del controllo contabile (società di revisione o revisore unico) colui al quale è demandato il controllo così come previsto dall'articolo 41 del d.lgs. n. 127/1991.

Dipanato ogni dubbio interpretativo iniziale della norma contenuta nell'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991, appaiono oggi chiari i soggetti ai quali la legge attribuisce il controllo sul bilancio consolidato che sono così individuabili:

— se la società che redige il bilancio consolidato è quotata ⁽⁵⁾, società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto presso la Consob;

— se la società fa ricorso al capitale di rischio (S.p.a. cosiddette aperte), ancora la società di revisione, non necessariamente iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob, ma, nel caso specifico, tenuta ad osservare la disciplina sullo svolgimento dell'attività di revisione ed alla vigilanza della Consob;

— se la società è una S.p.a. « chiusa », cioè non quotata e che non fa ricorso al capitale di rischio, ma è tenuta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il controllo *ex art.* 41 è demandato alla società di revisione o il revisore unico.

Si ritiene meritare qualche ulteriore approfondimento il caso di società costituita in forma di « società a responsabilità limitata - S.r.l. » tenuta alla redazione di bilancio consolidato. Infatti, la riforma del diritto societario del 6 febbraio 2004 che si è ispirata al principio di separazione dei controlli di legittimità da quelli contabili per le S.p.a., nel caso di S.r.l., tale

(5) Così come previsto dal d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.).

principio è stato abbandonato ⁽⁶⁾, attribuendo al collegio sindacale tutti i controlli di legittimità e contabili, salvo il caso in cui l'atto costitutivo non contempli espressamente la nomina del revisore contabile al quale attribuire i soli controlli contabili ⁽⁷⁾: per cui nelle S.r.l. ove sussistono i presupposti per l'obbligatorietà del collegio sindacale, sia l'attività di vigilanza che i controlli contabili sono attribuiti, per norma, ambedue al collegio sindacale, salvo diversa previsione statutaria.

Data, però, la regola generale di « vigilanza e controllo nelle S.r.l. », si possono a questo punto presentare diverse fattispecie in relazione a società a responsabilità limitata che, per il fatto di detenere partecipazioni di controllo, sono obbligate per legge alla redazione del bilancio consolidato.

Caso 1. *Capogruppo costituita in forma di « S.r.l. » con capitale superiore a € 120.000 (o tenute alla redazione del bilancio in forma estesa per il superamento dei limiti imposti dall'art. 2435-bis c.c.) obbligate alla redazione del bilancio consolidato.*

Secondo il dettato dell'art. 2477 c.c., è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Lo stesso art. 2477 c.c., al terzo comma, rinvia alla disciplina propria delle S.p.a.; ciò fa ricadere la fattispecie di S.r.l. con collegio sindacale che redigono il bilancio consolidato a quanto previsto dall'art. 2409-bis comma 3 c.c. che prevede il controllo contabile affidato ad una società di revisione/revisore unico e il controllo di legittimità al collegio sindacale. Ne consegue che, nelle società a responsabilità limi-

⁽⁶⁾ Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma del diritto societario è stato la separazione dei controlli sull'amministrazione (attribuiti al collegio sindacale) dai controlli contabili (attribuiti al revisore contabile), salvo se stabilito diversamente per scelta statutaria. I controlli contabili, nelle società per azioni, possono essere, per volontà del legislatore, in via residuale essere affidati al collegio sindacale solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: un'espressa clausola statutaria o la non sussistenza di parametri relativi a particolari discipline (società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio ovvero non tenute alla redazione del bilancio consolidato).

⁽⁷⁾ Si veda l'art. 2477 c.c.

tata tenute alla redazione del bilancio consolidato (ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 127/1991), il collegio sindacale non potrà essere incaricato delle funzioni di controllo contabile.

Caso 2. Capogruppo costituita in forma di S.r.l. di limitate dimensioni (con capitale sociale inferiore a € 120.000, limiti di attivo, ricavi o numero di dipendenti inferiori a quelli previsti dall'art. 2435-bis c.c.), ma tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Si tratta di un caso sicuramente non infrequente e non da escludersi a priori. Invero, sulla necessità o meno si estendere il controllo contabile anche alla piccola S.r.l. che redige il consolidato, la dottrina ha a lungo dibattuto, senza pervenire ad una risposta unanime⁽⁸⁾. In questo caso, la S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato sottopone il documento al controllo degli organi o soggetti cui è attribuito, per legge, il controllo sul bilancio d'esercizio. Non si avrebbe, nel caso di specie, però, alcun organo che per legge è chiamato al controllo del bilancio d'esercizio e conseguentemente, del bilancio consolidato. Tuttavia, poiché il bilancio consolidato, in virtù della norma speciale prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991, deve essere sottoposto, comunque, a controllo, si può configurare in questo caso una nuova ipotesi di controllo obbligatorio che richiede la nomina del revisore contabile (unico o società) cui attribuire il ruolo di controllo legale del bilancio d'esercizio e consolidato. Si deve fare appello, anche in questo caso, alle regole previste dall'art. 2409-bis c.c. che impongono a tutte le società per azioni che redigono il bilancio consolidato di separare il controllo sulla gestione, affidato al collegio sindacale, da quello contabile, da affidare ad un revisore contabile/società di

⁽⁸⁾ Per una disamina completa cfr. C. PEJA - C.B. VANETTI, *Controllo contabile e principi contabili nella piccola S.r.l.*, in *Le Società*, 2008.

revisione. Tale regola verrebbe per tutte le società di capitali, incluse le società a responsabilità limitata ⁽⁹⁾.

È necessario evidenziare che, alternativamente alla conclusione in precedenza raggiunta, alcuni autori pervengono a conclusioni sostanzialmente diverse. Infatti:

— esistono tesi che ritengono che l'organo di controllo nella S.r.l. che redige il consolidato sia obbligatorio anche in difetto dei presupposti di legge e l'organo cui deve essere demandato tale controllo è il collegio sindacale, in quanto normale organo di controllo contabile nelle S.r.l. ⁽¹⁰⁾;

— altri autori, ritenendo obbligatorio il controllo contabile sul bilancio consolidato, nelle piccole S.r.l., ammettono che i soci possano, alternativamente, affidarlo ad un revisore o al collegio sindacale (se nominato per scelta statutaria) ⁽¹¹⁾;

— altra dottrina, infine, ritiene che, non avendo la società il collegio sindacale per assenza dei presupposti che ne rendono obbligatoria la nomina, non sia necessario, ai sensi del codice civile, uno specifico controllo sul bilancio consolidato ⁽¹²⁾. Chi sostiene questa tesi è dell'opinione che il controllo contabile si applica solo quando già esiste un organo di controllo: in altri termini, l'obbligo di redigere il consolidato non deve essere in-

⁽⁹⁾ Cfr. R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e controllo nelle nuova S.r.l.*, in *Le Società*, 2003; S. FORTUNATO, *I controlli nella riforma delle società*, in *Le Società*, 2008. Anche secondo tali autori non sarebbe logico non estendere la disciplina delle S.p.a. anche alle S.r.l., entrambe tenute quali controllanti alla redazione del bilancio consolidato.

⁽¹⁰⁾ Secondo alcuni autori l'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991 integrerebbe il contenuto dell'art. 2477 c.c., aggiungendo un'ulteriore ipotesi di obbligatorietà di nomina del Collegio sindacale. Cfr. tra gli altri V. SALAFIA, *Il controllo contabile nelle S.r.l. alla luce della riforma*, in *Le Società*, 2005 o F. GALGANO - R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Padova 2006. La medesima soluzione è pure proposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle « Osservazioni al Documento di Consultazione del Dipartimento del Tesoro concernente l'attuazione delle Direttiva 2006/43/CE » del 28 maggio 2008.

⁽¹¹⁾ Cfr. tra gli altri N. ABRIANI, *Codice Commentato*, O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, Padova.

⁽¹²⁾ Cfr. tra gli altri C. PEIA e C.B. VANETTI, *Controllo contabile e principi nella piccola S.r.l.*, in *Le Società*, 2008.

interpretato come presupposto per ritenere obbligatorio un controllo contabile sullo stesso.

Comunque, non si possono non considerare le novità normative, attualmente in corso, in riferimento al recepimento della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti. Il testo preliminare dello schema di decreto legislativo emanato dal Governo (non ancora approvato in maniera definitiva al momento di redazione del presente lavoro), all'art. 34, prevede, infatti, importanti e significative novità proprio per le S.r.l., mediante la modifica dell'art. 2477 c.c., introducendo nuovi casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale per tali società, proprio « quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ». Se l'attuale testo non dovesse subire modifiche od integrazioni nella versione definitiva, sicuramente potrà fornire ulteriori supporti nelle fattispecie individuate nei casi 1 e 2 in precedenza riportati, orientando a soluzioni che potrebbero anche essere differenti da quelle a cui si è giunti. Sembrerebbe infatti trovare applicazione (non risolvendo tuttavia tutti i dubbi interpretativi) quanto contenuto nell'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991, che attribuisce il controllo del bilancio consolidato « agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante »; con le modifiche proposte dell'art. 2477 in attuazione alla direttiva comunitaria, tale organo sarà il collegio sindacale e non più il revisore contabile/società di revisione.

3. *Le finalità del bilancio consolidato.*

Le finalità del bilancio consolidato sono espresse attraverso i principi fondamentali di redazione del bilancio consolidato disciplinati dall'art. 29 del d.lgs. n. 127/1991. In particolare, analogamente alla disciplina del bilancio d'esercizio, si prescrive il precetto della redazione chiara e della « rappresentazione veritiera e corretta » della situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese del gruppo, con l'analoga impostazione della normativa sul bilancio d'esercizio per la singola entità legale (art. 2423 c.c.).

La chiarezza del bilancio consolidato viene ottenuta, di norma, utilizzando gli schemi di bilancio della capogruppo, oppure, se i bilanci sono soggetti a discipline diverse, quelli più idonei a realizzare il fine della rappresentazione veritiera e corretta. La chiarezza richiede in alcuni casi la modifica di quegli schemi, con l'inserimento di nuove voci (ad esempio quella inerente la « differenza di consolidamento » o la « riserva di consolidamento ») o l'aggiunta di informazioni nella nota integrativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo della « verità e correttezza » nella rappresentazione della situazione del gruppo implica coerenza con i postulati generali per la redazione del bilancio indicati dall'art. 2423-*bis* c.c. (competenza, prudenza, continuità aziendale, ...) e con le regole e convenzioni normalmente definite con l'espressione « principi contabili ». Questi principi devono, quindi, essere applicati anche ai conti consolidati, anche se non espressamente ripresi nella norma di legge.

Il bilancio consolidato è, pertanto, ritenuto chiaro, veritiero e corretto quando si rivela adeguato e appropriato e rappresentare una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo significativa ed espressiva, che consente a tutti i soggetti interessati di conoscere la reale consistenza del patrimonio netto e del risultato economico conseguito dal gruppo nell'esercizio e in quello precedente.

La « rappresentazione veritiera e corretta » del bilancio consolidato implica anche verità e correttezza dei dati relativi alle imprese incluse nel consolidamento. Dal momento che questi dati vengono trasmessi dalle imprese controllate, la correttezza degli stessi, indispensabile per le analoghe rappresentazioni a livello di bilancio consolidato, deve essere garantita dagli organi amministrativi delle imprese controllate, mentre i redattori del bilancio consolidato devono impartire direttive generali sulla « uniformità » dei criteri di redazione e dei criteri di valutazione dei bilanci, e sincerarsi che i dati trasmessi dalle controllate siano coerenti con queste direttive.

Gli obiettivi della verità e della correttezza vengono raggiunti, nella normalità dei casi, applicando le disposizioni su schemi, valutazioni e principi generali di redazione contenute nel d.lgs. n. 127/1991, e le disposizioni contenute negli artt. 25 ss. dello stesso decreto sulla definizione di area di consolidamento, sui principi e tecniche di consolidamento, sulla valutazione delle partecipazioni non consolidate, ecc. È necessario fare ricorso ai principi contabili (in particolare all'OIC 17 relativo al bilancio consolidato) per la soluzione di numerosi problemi applicativi che riguardano il processo di consolidamento.

A differenza della normativa sulla deroga riguardante il bilancio d'esercizio, che si riferisce sostanzialmente a tutte le disposizioni sul bilancio medesimo, la previsione dell'art. 29 (affermando: « se, in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti... ») lascia fuori dal campo di applicazione della deroga le disposizioni sulla formazione dell'area di consolidamento (artt. 25, 26, 27 e 28 del d.lgs. n. 127/1991), le quali sono dunque inderogabili. La previsione dell'art. 29 è, conforme in buona sostanza, all'analoga disposizione prevista dalla VII Direttiva ed è coerente con la disciplina prevista per il bilancio d'esercizio, art. 2423, comma 4 c.c.

Analogamente a quanto previsto per il bilancio d'esercizio, anche la normativa sul bilancio consolidato non ha ritenuto di esplicitare i casi eccezionali in cui corre l'obbligo di derogare. La relazione ministeriale, a commento dell'art. 2 del d.lgs. n. 127/1991, ha precisato che deve « trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alle strutture e alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti ». Quindi, il legislatore ha voluto limitare le deroghe a casi veramente eccezionali, ma nel contempo ha imposto l'obbligo della deroga quando la stessa è necessaria per una rappresentazione veritiera e corretta del bi-

lancio consolidato. Conseguentemente, un'impresa non può fare ricorso ad un utilizzo discrezionale della deroga ⁽¹³⁾.

Controllare, quindi, il bilancio consolidato vuol dire accertare e verificare a completamento delle clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. Il controllo della regolarità del bilancio consolidato che si attua con le stesse tecniche del controllo sul bilancio di esercizio e, date le finalità informative, è intuibile quale possa essere l'oggetto del controllo del bilancio consolidato.

In primo luogo, è necessario verificare che siano rispettate le regole della sua disciplina legale e che lo stesso sia composto dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato e dalla nota integrativa consolidata corredati dalla relazione sulla gestione, per poi arrivare ad esprimere un giudizio professionale sulla verifica e sulla corretta rappresentazione del quadro fedele mediante:

— determinazione appropriata dell'area di consolidamento;

— corretta applicazione del procedimento tecnico di consolidamento (ciò significa in particolare verificare i principi di consolidamento applicati nella redazione del consolidato, con-

⁽¹³⁾ Il legislatore non ha espressamente richiamato altri principi di redazione del bilancio d'esercizio previsti dall'art. 2423-*bis* c.c. ad eccezione della « costanza » (ciò non vuol dire assolutamente che lo stesso non venga applicato: lo stesso OIC 17 prescrive, infatti, che « i bilanci consolidati devono essere redatti secondo i principi contabili italiani e, pertanto, con i postulati del bilancio d'esercizio »). La legge infatti richiede che le modalità di redazione del bilancio consolidato, la struttura e il contenuto degli elementi dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché i criteri di valutazione, siano mantenuti costanti nel tempo, cosicché i bilanci consolidati siano coerenti e comparabili di anno in anno. La stessa norma prevede altresì che si possano effettuare cambiamenti solo in casi eccezionali. In tali casi, la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidato. La costanza di applicazione nel tempo delle modalità di redazione, della struttura e del contenuto, nonché dei criteri di applicazione riguarda sia specifici criteri di esposizione e di valutazione delle poste di bilancio, sia le voci e gli aspetti che sorgono in sede di consolidamento (trattamento delle differenze di consolidamento, trattamento delle operazioni infragruppo, ...).

trollare le correttezza delle eliminazioni effettuate e che siano utilizzate appropriate tecniche contabili);

— controllo che gli schemi di stato patrimoniale e conto economico scelti siano idonei a fornire le informazioni necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta;

— che i criteri di valutazione adottati nel consolidamento siano omogenei all'interno del gruppo, costanti nel tempo, ed in linea con la normativa di riferimento (Codice Civile e Principi Contabili Italiani o normativa internazionale dei Principi Contabili Internazionali).

Inoltre, è necessario considerare che il bilancio consolidato è anche il risultato di un processo che si basa sui dati contabili dei bilanci delle società controllate, su alcune informazioni aggiuntive pertinenti i rapporti di ciascuna all'interno del gruppo e sul bilancio della capogruppo. Il processo si realizza aggregando i bilanci ed apportando all'aggregato una serie di rettifiche che si sostanziano in scritture contabili volte ad uniformare i principi contabili osservati dalle società consolidate ed in scritture contabili volte ad applicare i principi di consolidamento. Il bilancio consolidato è il risultato di queste scritture di consolidamento⁽¹⁴⁾: controllare la regolarità del bilancio consolidato implica, per il responsabile del controllo, esaminare e verificare la correttezza del bilancio della capogruppo e delle società incluse nell'area di consolidamento secondo gli standard professionali dei principi di revisione⁽¹⁵⁾, verificando la completezza e la pertinenza dei tutti gli altri input utilizzati, accertandosi che le scritture di consolidamento siano regolarmente effettuate.

⁽¹⁴⁾ Le scritture di consolidamento, non essendo espressamente previste da alcuna normativa, non sono soggette a particolari obblighi di tenuta o di riporto in sede di libro giornale o altro.

⁽¹⁵⁾ Sia per le società quotate soggette alle disposizione del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), sia quelle assoggettate a controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter c.c., le fonti di riferimento per lo svolgimento del controllo sono i principi di revisione che disciplinano l'attività emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

4. *Il principio di revisione n. 600 relativo a « L'utilizzo del lavoro di altri revisori ».*

Senza entrare nel merito delle specifiche tecniche di revisione contabile in quanto estraneo all'obiettivo del presente lavoro, merita in ogni caso un richiamo il Principio di Revisione n. 600 emanato dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione relativo a « L'utilizzo del lavoro di altri revisori ». Idealmente, la massima efficacia del controllo sul bilancio consolidato è ottenibile affidando l'incarico ad un unico soggetto responsabile del lavoro di revisione di tutte le società incluse nell'area di consolidamento. Ciò, tuttavia, non sempre può realizzarsi e il soggetto incaricato dell'incarico di verifica del bilancio consolidato (revisore principale) si avvale dell'utilizzo di altri soggetti (revisore secondario) incaricati del lavoro di specifiche realtà aziendali rientranti nel bilancio consolidato.

Di seguito si fornisce un estratto del citato principio di revisione che rappresenta un documento di sicuro interesse per il soggetto incaricato del controllo del bilancio consolidato.

Nel Principio di Revisione n. 600 è previsto che il revisore deve valutare se la propria partecipazione al lavoro sia sufficiente per accettare e mantenere l'incarico in qualità di revisore principale.

Secondo il citato principio di revisione, il revisore deve, in particolare:

a) accertarsi che la parte del bilancio esaminata direttamente sia significativa rispetto alle parti esaminate da altri revisori. Tale condizione si presume rispettata quando il revisore principale esamina direttamente la maggioranza assoluta dell'attivo e dei ricavi risultanti dal bilancio della società. Ai fini della determinazione della parte esaminata dal revisore principale, possono essere considerati:

— i valori relativi ai bilanci delle componenti su cui viene svolta una revisione completa;

— i valori relativi alle componenti di bilancio su cui viene svolta una revisione limitata, poiché la scelta dell'estensione delle procedure di revisione da svolgere sulle diverse voci

incluse nel bilancio oggetto d'esame dipende dalla significatività dei valori e dal grado di rischio a esse associato;

b) ottenere un adeguato grado di conoscenza dell'attività svolta da tutte le componenti incluse nel bilancio oggetto d'esame;

c) esaminare direttamente le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per le componenti a rischio elevato, ovvero, accertarsi di essere nelle condizioni di svolgere le procedure di revisione necessarie per assumersi la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore. Nell'individuazione delle componenti più rischiose e nella valutazione dei rischi a esse associati, il revisore deve considerare il tipo di attività svolta, i contratti sottoscritti, le garanzie prestate, gli impegni e i rischi assunti da detta componente;

d) essere soddisfatto, sulla base di un'analisi preliminare, della competenza professionale dell'altro revisore per le altre componenti (non a rischio elevato), ovvero, accertarsi di essere nelle condizioni di svolgere le procedure di revisione necessarie per assumersi la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore.

A seguito della riforma della tutela del risparmio (d.lgs. n. 58/1998), la società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo (art. 165 del d.lgs. n. 58/1998). A questo fine, la società di revisione:

— riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo;

— può chiedere alle suddette società di revisione, o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione;

— può procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società.

Ove ravvisi fatti censurabili, deve informare senza indugio la Consob e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata.

Di conseguenza, in caso di revisione di società quotate (e anche di società controllate da società con azioni quotate), la società di revisione è obbligata ad assumersi la responsabilità per l'intero bilancio consolidato.

È quindi possibile non assumersi tale responsabilità sull'intero bilancio consolidato in società capogruppo non quotate ⁽¹⁶⁾.

Nei casi in cui il revisore principale pianifichi di avvalersi del lavoro di un altro revisore, deve valutarne preventivamente la competenza professionale in relazione allo specifico incarico assegnato. Ai fini di tale valutazione, fonti di informazione possono essere rappresentate:

- dalla comune appartenenza a un'organizzazione professionale;
- dalle referenze sull'organizzazione professionale della quale fa parte l'altro revisore.

Se necessario, tali fonti possono essere integrate con la richiesta di informazioni ad altri revisori, associazioni professionali, o attraverso contatti diretti con l'altro revisore.

Affinché possa avvalersi del lavoro svolto dall'altro revisore, il revisore principale deve svolgere le seguenti procedure:

- a) informare l'altro revisore dei requisiti di indipendenza richiesti sia nei confronti della società sia nei confronti della componente e ottenere dall'altro revisore una dichiarazione scritta circa il possesso di tali requisiti;
- b) informare l'altro revisore sui principi contabili e di revisione e sul tipo di relazione di revisione da emettere e/o memorandum da predisporre sulle procedure di revisione applicate nel corso del lavoro e sui relativi esiti, nonché ottenere una di-

⁽¹⁶⁾ Il recepimento della direttiva 2006/43/CE prevede nel testo preliminare dello schema di decreto legislativo (non ancora approvato in via definitiva al momento di redazione del presente lavoro) una modifica proprio in riferimento a tale aspetto. Infatti, l'art. 14 del testo preliminare prevede, anche per le società non quotate, che il « revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio ».

chiarazione scritta dallo stesso dalla quale risulti che tali principi e modalità saranno seguiti;

c) informare l'altro revisore circa l'utilizzo che sarà fatto del suo lavoro e della sua relazione e/o memorandum ai fini della revisione del bilancio;

d) impartire le disposizioni necessarie per lo svolgimento del lavoro dell'altro revisore e la rappresentazione dei relativi esiti, nonché le disposizioni per il coordinamento delle rispettive attività di revisione sin dalla fase iniziale della pianificazione. A tale fine il revisore principale informa l'altro revisore di aspetti quali le aree di bilancio che richiedono particolare attenzione, le procedure di revisione da svolgere per l'identificazione di operazioni infragruppo che possono richiedere una specifica informativa di bilancio, nonché informa l'altro revisore in merito alle scadenze previste per il completamento della revisione.

Esame del lavoro svolto dall'altro revisore. — Il revisore principale deve esaminare il lavoro svolto dall'altro revisore e valutarne l'adeguatezza in relazione ai propri obiettivi di revisione e nel contesto dello specifico incarico assegnato. In particolare, il revisore principale:

— deve esaminare la relazione e/o il memorandum predisposti dall'altro revisore e, se necessario, discuterne i contenuti con quest'ultimo;

— sulla base dell'esame della relazione e/o del memorandum predisposti dall'altro revisore, può richiedere di esaminare le carte di lavoro predisposte da quest'ultimo per l'espletamento del suo incarico;

— può ritenere utile eseguire queste procedure di revisione nel corso di un apposito incontro con l'altro revisore;

— può considerare necessario discutere con l'altro revisore, e con la direzione della componente, i risultati della revisione e altri argomenti riguardanti i bilanci della stessa componente;

— può anche decidere che siano necessarie ulteriori verifiche sulla documentazione e/o sui bilanci della società. Tali ve-

rifiche, a seconda delle circostanze, possono essere eseguite dal revisore principale o dall'altro revisore.

Il revisore principale, nei casi in cui:

a) in esito alla valutazione svolta il revisore principale non si ritenga soddisfatto della competenza professionale dell'altro revisore, ovvero

b) l'incarico dell'altro revisore abbia a oggetto il bilancio di una componente giudicata a rischio elevato, deve svolgere le seguenti procedure di revisione: richiedere di esaminare le carte di lavoro predisposte dall'altro revisore, considerare l'eventualità di discutere i risultati della revisione e altri argomenti riguardanti i bilanci della stessa componente. Il revisore principale può anche decidere che siano necessarie ulteriori verifiche sulla documentazione e/o sui bilanci della società (tali verifiche, a seconda delle circostanze, possono essere eseguite dal revisore principale o dall'altro revisore).

Nel caso in cui il revisore principale non si assuma la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore (situazione compatibile solo relativamente a gruppi non quotati), deve comunque valutare la competenza professionale di quest'ultimo in base a quanto esposto sopra, discutere le problematiche concernenti l'incarico più significative, nonché:

— informare l'altro revisore dei requisiti di indipendenza richiesti sia nei confronti della società, sia nei confronti della componente e ottenere dall'altro revisore una dichiarazione scritta circa il possesso di tali requisiti;

— informare l'altro revisore sui principi contabili e di revisione e sul tipo di relazione di revisione da emettere, e/o memorandum da predisporre sulle procedure di revisione applicate nel corso del lavoro e sui relativi esiti, nonché ottenere una dichiarazione scritta dallo stesso dalla quale risulti che tali principi e modalità saranno seguiti;

— informare l'altro revisore circa l'utilizzo che sarà fatto del suo lavoro e della sua relazione e/o memorandum ai fini della revisione del bilancio.

Nel corso del proprio lavoro, inoltre, il revisore principale deve richiedere informazioni su eventuali aspetti problematici riscontrati dall'altro revisore nell'espletamento del suo incarico e, se necessario, discuterne con quest'ultimo.

Nel caso in cui, sulla base della propria valutazione, non sia soddisfatto della competenza professionale dell'altro revisore, il revisore principale deve assumersi la responsabilità del lavoro svolto da quest'ultimo e svolgere, quindi, le procedure di revisione previste nei casi in cui il revisore si assuma la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore.

Documentazione del lavoro. — Il revisore principale deve indicare nelle proprie carte di lavoro:

a) le componenti le cui informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie siano state esaminate da altri revisori e la relativa significatività ai fini del bilancio della società nel suo insieme;

b) i nominativi degli altri revisori e l'eventuale assunzione di responsabilità sui lavori svolti da questi ultimi;

c) se del caso, le considerazioni svolte circa l'irrilevanza di talune componenti per le quali non si è ritenuto necessario lo svolgimento di uno specifico esame.

Oltre a tali indicazioni, il revisore principale deve riportare nelle proprie carte di lavoro la documentazione relativa alla valutazione della competenza professionale e le procedure di revisione svolte sui lavori degli altri revisori e le conclusioni alle quali è pervenuto.

Infine, il revisore secondario, conoscendo il contesto nel quale il revisore principale utilizzerà il proprio lavoro, deve collaborare attivamente con quest'ultimo. Per esempio, l'altro revisore deve portare all'attenzione del revisore principale ogni aspetto del proprio lavoro che non può essere eseguito nel modo richiesto da quest'ultimo.

Analogamente, il revisore principale deve informare l'altro revisore su ogni aspetto portato alla sua attenzione che possa influenzare, in maniera rilevante, il lavoro di quest'ultimo.

5. *La relazione e il giudizio del soggetto incaricato del controllo sul bilancio consolidato.*

La relazione che il soggetto incaricato del controllo contabile del bilancio consolidato deve produrre non differisce dalla struttura prevista dalla relazione sul bilancio d'esercizio della società, pur se presenta alcune caratteristiche e peculiarità che di seguito si individuano.

Si ricorda che il d.lgs. del 2 febbraio 2007 n. 32 ha recepito nel nostro ordinamento parti della Direttiva 2003/51/CE, modificando il contenuto delle diverse norme sulle relazioni di controllo contabile sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato.

Fra queste, è stato modificato proprio l'art. 2409-ter c.c. inserendo la parte relativa alla relazione emessa dall'incaricato del controllo contabile, prevedendo che questa debba obbligatoriamente contenere definiti elementi e che il giudizio del revisore sul bilancio sia espresso con quattro possibili tipologie.

Con l'adozione della Direttiva, anche le società non quotate nei mercati regolamentati si sono uniformate alle società quotate che già adottavano un modello di relazione così come ora previsto dall'art. 2409-ter c.c. ⁽¹⁷⁾.

A tal fine il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emesso il Principio di Revisione 002 dal titolo « Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter del codice civile » con l'obiettivo di stabilire regole di comportamento e per fornire una guida sulla redazione della relazione di controllo contabile emessa ai sensi dell'art. 2409-ter c.c., come modificato dal d.lgs. n. 32/2007.

Come la relazione al bilancio d'esercizio, anche la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile sul bilancio consolidato deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

⁽¹⁷⁾ A tal proposito già la comunicazione Consob n. DAC/99088450 del 1° dicembre 1999 dava indicazioni circa la struttura da adottare da parte delle società di revisione individuando gli elementi costitutivi della stessa.

- a)* titolo;
- b)* destinatari della relazione;
- c)* identificazione del bilancio oggetto di revisione;
- d)* identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;
- e)* identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio e al revisore incaricato del controllo contabile;
- f)* descrizione della natura e portata della revisione svolta, con indicazione:
 - dei principi e dei criteri seguiti per la revisione;
 - della descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio;
 - del riferimento al controllo contabile relativo al precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi;
- g)* espressione del giudizio sul bilancio precisando se:
 - è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
 - rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
 - analiticamente i motivi di un eventuale giudizio diverso da quello positivo;
- b)* eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi;
- i)* espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- j)* data e luogo di emissione;
- k)* sottoscrizione del revisore.

In riferimento alle peculiarità della relazione emessa dall'organo di controllo sul bilancio consolidato, un aspetto specifico da considerare riguarda la formalizzazione del rapporto tra revisore principale e revisore secondario nella relazione stessa.

Infatti, nel caso in cui il revisore principale non voglia utilizzare il lavoro svolto dall'altro revisore e non sia in grado di svolgere direttamente sufficienti procedure sulle informa-

zioni economiche, patrimoniali e finanziarie esaminate dall'altro revisore, deve formulare un giudizio:

- con rilievi per limitazioni al processo di revisione
- dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio sul bilancio.

Nel caso in cui l'altro revisore emetta, o intende emettere, una relazione contenente un giudizio con rilievi, un giudizio avverso o nella quale si dichiari impossibilitato ad esprimere un giudizio sul bilancio delle componenti esaminate, il revisore principale deve valutare se la significatività dei rilievi formulati dall'altro revisore siano tali, rispetto al bilancio consolidato sul quale deve esprimersi, da avere un effetto sulla propria relazione.

Se il revisore non si assume la responsabilità sul lavoro svolto da altri revisori, deve riportare nella propria relazione sul bilancio quanto segue:

— nella relazione sul bilancio di esercizio della società capogruppo che redige il bilancio consolidato: alla fine del paragrafo che indica le caratteristiche del lavoro svolto « la responsabilità del lavoro di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, per quanto riguarda importi delle partecipazioni che rappresentano (valore o percentuale) e (valore o percentuale) rispettivamente della voce partecipazione e del totale attivo, è di altri revisori ». In questo caso il paragrafo in cui il revisore esprime il proprio giudizio non deve riportare alcun richiamo a riguardo;

— nella relazione sul bilancio consolidato: alla fine del paragrafo che indica le caratteristiche del lavoro svolto « la responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, che rappresentano rispettivamente (valore o percentuale) dell'attivo consolidato e (valore o percentuale) dei ricavi consolidati, è di altri revisori ». Il paragrafo in cui il revisore esprime il proprio giudizio non deve riportare alcun richiamo a riguardo.

In ultimo è necessario considerare un ulteriore aspetto. Nella relazione al bilancio d'esercizio di una società che redige il bilan-

cio consolidato è richiesto il richiamo di informativo, relativo al fatto che la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Ciò serve per porre rilevanza ad un aspetto che merita di essere richiamato all'attenzione del lettore del bilancio d'esercizio della società che completa l'informativa economica, finanziarie e patrimoniale della società collegandola a quella del gruppo di appartenenza esposta appunto nel bilancio consolidato.

Il richiamo d'informativa è, di solito, espresso con la seguente formula « La società detiene partecipazioni di controllo ed ha pertanto redatto, come richiesto dalla norma di legge, il bilancio consolidato di gruppo. Tale bilancio rappresenta un'integrazione del bilancio d'esercizio ai fini di un'adeguata informazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società del gruppo. Il bilancio consolidato è stato esaminato e lo stesso, con la relativa relazione, è presentato unitamente al bilancio d'esercizio ».

6. *Il ruolo del collegio sindacale nei gruppi: analogie e differenze tra società quotate e società non quotate.*

I compiti attribuiti al collegio sindacale in un gruppo societario che redige il bilancio consolidato richiedono l'esercizio di alcuni specifici poteri e, da un punto di vista operativo, un'accentuata vigilanza su una serie di operazioni che in ambiti organizzativi assumono una rilevanza maggiore rispetto ad un'organizzazione societaria autonoma.

Per quanto in precedenza riportato per le società facenti parte di un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato⁽¹⁸⁾, il collegio sindacale può svolgere esclusivamente il controllo legale così come previsto dall'art. 2403 c.c.⁽¹⁹⁾. È necessario considerare che, di fatto, non esistono diversi doveri o po-

⁽¹⁸⁾ Si veda il paragrafo 2.

⁽¹⁹⁾ L'art. 2403 c.c. recita « Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ».

teri per i componenti del collegio sindacale in società inserite in gruppi d'impresa, siano essi in carica nella controllante o nelle controllate. Comunque, non si può fare a meno di considerare alcuni principi utili per assolvere i doveri di vigilanza al fine di svolgere la funzione con professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico in una situazione di complessità organizzativa quale quella di un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

Nell'identificare i doveri imposti dal collegio sindacale il legislatore ha utilizzato, sia in riferimento agli incarichi in società quotate⁽²⁰⁾, sia in quelle non quotate⁽²¹⁾, il verbo « vigilare » e non « controllare ». Lessicalmente « controllo » e « vigilanza » possono considerarsi in prima approssimazione sinonimi. Infatti, controllare rappresenta l'esame di un fatto, di un atto, di un documento per verificarne l'esattezza, la validità; vigilare è l'atto di sottoporre gli stessi a controllo. In effetti, il concetto di vigilanza ha un significato più esteso in quanto comporta prestare cura e attenzione e, ove ritenuto necessario, effettuare le connesse indagini e i controlli: quindi vigilare è atto antecedente rispetto all'eventuale successivo controllo.

È perciò appropriato e coerente considerare il controllo del collegio sindacale in genere, e in particolare all'interno di un gruppo d'impresa, suddiviso sul piano metodologico in tre fasi o momenti: una prima di tipo « ricognitiva », costituita dall'assunzione diretta o indiretta di informazioni e dall'effettuazione di indagini e controlli, una seconda di tipo « valutativa » in cui, sulla base degli elementi raccolti, il collegio sindacale si forma un giudizio, una terza fase che si può definire « delle indicazioni », in cui il collegio sindacale formula raccomandazioni o esprime censure, assumendo provvedimenti reattivi contro gli atti compiuti o che intende compiere l'organo amministrativo.

Fatte queste necessarie premesse sul significato attribuito al termine « vigilare », per le società quotate il riferimento ai

⁽²⁰⁾ Indicate nell'art. 149 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.).

⁽²¹⁾ Indicate nell'art. 2403 c.c.

doveri propri del collegio sindacale sono contenuti nell'art. 149 del d.lgs. n. 58/1998 nonché negli articoli 150 (informazioni), 151 (poteri) e 152 (denunce al tribunale) dello stesso. Nelle società non quotate gli articoli di riferimento sono il 2403-*bis* (poteri del collegio sindacale) e l'art. 2409 c.c. (denunce al tribunale).

In premessa è necessario specificare che plurimi incarichi di membro del collegio sindacale all'interno delle società riconducibili ad un gruppo d'impresa che redigono il consolidato, di per sé non comprometteranno l'indipendenza del sindaco stesso. A tal riguardo, si sono espresse sia l'ordine professionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri con le « norme di comportamento del collegio sindacale » sia Consob con la « Comunicazione n. DAC/RM/97001574 » del 20 febbraio 1997.

La prima, infatti, afferma che « è da ritenere che l'attività del sindaco non rientra fra le fattispecie di rapporti di lavoro autonomo incompatibili di cui all'art. 2399 c.c. Si ritiene, infatti, che non sia riscontrabile una compromissione dell'indipendenza del sindaco, dal momento che, in ogni caso si cerca di garantire un sistema di controlli più efficace all'interno del gruppo stesso, nell'interesse di tutti i soggetti interessati ».

La raccomandazione Consob va oltre sull'argomento e, in riferimento a plurimi incarichi assunti in collegi sindacali di società del gruppo, prevede che « al fine di accrescere a favore del collegio sindacale la trasparenza sull'attività svolta dalla società, anche attraverso imprese controllate, che almeno un componente del collegio sindacale della capogruppo sia nominato sindaco nei collegi sindacali delle società controllate. La partecipazione diretta rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale agevolare l'acquisizione di parte del collegio sindacale della capogruppo, delle informazioni necessarie ad adempiere le funzioni delle proprie competenze ».

Un'analisi comparata dei doveri del collegio sindacale ⁽²²⁾ nelle società quotate e nelle società non quotate evidenzia come

⁽²²⁾ D. BERNARDI, *Il collegio sindacale nei gruppi*, in questa *Rivista*, 2004.

per questi ultimi, la maggior parte risultano quelli mutuati del collegio sindacale delle società quotate.

Una prima immediata differenza sostanziale tra i due sistemi è riferita proprio all'obbligo contenuto nell'art. 114 del d.lgs. n. 58/1998 per il collegio sindacale delle società quotate facenti parte di un gruppo che è quello di « vigilare sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate » che nel disposto del codice civile non è previsto. Tale compito nel caso di società non quotate, si ritiene che costituisca, per analogia, una fattispecie particolare dell'obbligo di vigilanza previsto dall'art. 2403 c.c. sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalle società che operano anche attraverso controllate, al fine di accertare che siano impartite adeguate disposizioni affinché la capogruppo disponga, in modo esauriente completo e tempestivo, di tutte le informazioni necessarie ai fini del consolidamento e della conoscenza dell'andamento delle società del gruppo. Da questo punto di vista, il collegio sindacale accerterà l'esistenza del sistema e vigilerà nel tempo al fine della verifica sul suo mantenimento in efficienza anche nelle società non quotate e che:

— sia identificata l'area del sistema di controllo interno e della struttura organizzativa preposta ai rapporti con le società del gruppo e che, conseguentemente, esista una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate o, qualora tutte le funzioni operative abbiano rapporti diretti con le controllate, che esista una funzione di coordinamento;

— siano state individuate tutte le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato e sia stata predisposta una procedura di aggiornamento in funzione delle modifiche normative che riguardano le società del gruppo;

— siano state impartite disposizioni adeguate, sotto il profilo della completezza, dei criteri da seguire per fornire le informazioni in modo chiaro ed esauriente e in maniera tempestiva ed efficiente.

Eventuali punti di debolezza dovranno essere segnalati agli amministratori valutando poi l'efficacia delle azioni da questi intraprese per il loro superamento.

Per quanto riguarda, in generale, i principi noti e disponibili da tempo, ai quali fare riferimento per assolvere il dovere di vigilanza, anche nei gruppo d'impresa, essi sono compendiati in un complesso di indicazioni di autoregolamentazione degli organismi professionali e da raccomandazioni degli organismi di vigilanza dei mercati finanziari e richiederebbero, in taluni casi, solo un adattamento alla normativa societaria più recente ⁽²³⁾.

Inoltre, c'è da evidenziare che notevoli progressi sono stati fatti nella riforma del diritto societario. Si pensi ad esempio:

— all'introduzione del potere specifico di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Di notevole rilevanza altresì la possibilità per il collegio sindacale di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale previsto dal secondo comma dell'art. 2403-*bis* c.c., ciò che per i sindaci delle società quotate già era previsto dal T.U.F.;

— al fatto che è data la possibilità (e il dovere) da parte del collegio di richiedere conoscenza sull'attività complessivamente svolta dalla società nei vari settori in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate;

— ed ancora, di verifica delle operazioni compiute in relazione ai rischi di arrecare pregiudizi alla situazione economica e patrimoniale del gruppo ad esse facente capo.

Specularmente, se al collegio sindacale sono attribuiti specifici poteri (doveri) di richiesta di informazioni agli amministratori e di scambio di informativa con i corrispondenti organi delle società controllate, anche a carico degli amministratori è posto un dovere speculare verso l'esterno. Si fa riferimento al contenuto dell'art. 2381 comma 5 che pone a carico degli amministratori (delegati) uno specifico obbligo di riferire al consi-

⁽²³⁾ Si fa riferimento ad esempio ai principi di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate e per le società quotate e nelle società controllate da quotate, codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a., regolamenti Consob.

glio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate (così come previsto per le società quotate dall'art. 150 del d.lgs. n. 58/1998). A tal proposito, è evidente, per lo svolgimento delle funzioni di sindaco nel gruppo d'impresa, l'estensivo ricorso alle richieste di informazioni agli amministratori riguardo a specifiche circostanze, è molto utile, come altamente raccomandato, è l'estensivo ricorso allo scambio di informazioni, con i corrispondenti organi di vigilanza delle società controllate.

Le informazioni potranno essere rilasciate dagli amministratori, salvo specifica previsione di statuto nelle società quotate, sia in forma scritta (con un apposito rapporto periodico) sia verbalmente. In quest'ultimo caso è opportuno che il collegio verbalizzi le informazioni acquisite e notifichi il verbale agli amministratori chiedendo conferma del suo contenuto. Il contenuto dell'informativa da acquisire riguarderà:

- le attività svolte dagli amministratori, in particolare nell'esercizio delle deleghe;
- le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale compiute dalla società e dalle controllate;
- operazioni in potenziale conflitto di interesse;
- eventuali operazioni con parti correlate, atipiche ed inusuali.

Le ultime tre fattispecie di operazioni assumono, peraltro, un rilievo di significatività molto alto nei gruppi anche alla luce della disciplina introdotta relativa alla « direzione e coordinamento di società ».

7. *Il controllo del collegio sindacale sul bilancio consolidato e il rapporto con il soggetto incaricato del controllo contabile.*

Le norme che regolano la vigilanza del collegio sindacale sul bilancio consolidato sono contenute nel d.lgs. n. 58/1998

(T.U.F.) e nel codice civile. La lettura congiunta dei riferimenti normativi inquadrano l'attività dell'organo di vigilanza in questione come soggetto delegato alla verifica della regolarità del bilancio consolidato da un punto di vista per così dire di « conformità »: ai sindaci della società controllante tenuta alla redazione del bilancio consolidato spetta il compito di verificare la conformità del bilancio consolidato alle norme di legge, la verifica del procedimento di formazione e « pubblicazione » ⁽²⁴⁾ del documento e il controllo della corrispondenza del contenuto della relazione sulla gestione alle disposizioni previste dall'art. 40 del d.lgs. n. 127/1991.

Pur se a livello strettamente normativo, al collegio sindacale non è richiesto (e ciò vale sia per le società quotate ⁽²⁵⁾ che quelle non quotate ⁽²⁶⁾), diversamente dal bilancio d'esercizio, di fare proposte all'assemblea dei soci in ordine al bilancio consolidato né tantomeno di redigere un'apposita e specifica relazione in riferimento al documento contabile, non si può ritenere che il collegio sindacale debba considerarsi estraneo al bilancio consolidato del gruppo, considerata la valenza economica di tale documento che esprime la sintesi dell'attività sviluppata all'in-

⁽²⁴⁾ In relazione al processo di formazione e successiva pubblicazione del bilancio consolidato cfr. S. FORTUNATO, *Il processo di formazione del bilancio consolidato*, in *Giur. comm.*, 1997 che distingue nel processo di formazione del bilancio consolidato quattro distinte fasi:

— una fase preliminare, nel corso della quale vengono acquisiti i dati necessari per la sua redazione;

— una fase costitutiva, nel cui ambito di prima bozza di bilancio, dopo il controllo dell'organo deputato, viene effettivamente approvato dagli amministratori;

— una fase di interna funzionalizzazione del bilancio consolidato, nella quale il documento è destinato all'informazione dei soci della controllante, con il suo inserimento nel processo deliberatorio del bilancio d'esercizio;

— una fase di pubblicità per effetto della quale il consolidato diventa opponibile ai terzi, compresi i soci di minoranza delle società controllate.

⁽²⁵⁾ Il d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) all'art. 153 usa l'espressione « fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio », al singolare, intendendo solo quello d'esercizio e non anche il consolidato.

⁽²⁶⁾ L'art. 2429 c.c. prevede che il collegio sindacale deve « fare proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione... ».

terno gruppo, nel cui ambito la capogruppo esercita, in particolare, la funzione di direzione e coordinamento.

I principi di comportamento per il collegio sindacale nelle società quotate⁽²⁷⁾ offrono utili indicazioni (applicabili anche alle società non quotate) in merito.

In genere, le verifiche poste in essere dal collegio sindacale in un gruppo d'impresa che redige il consolidato sono riconducibili alla verifica che il comportamento degli amministratori sia conforma a quei doveri di lealtà e diligenza connotati al rapporto gestorio e non implicano, perciò, una « valutazione di merito »: si richiede un'indagine diretta a verificare la correttezza e la funzionalità nelle procedure di redazione del bilancio consolidato di gruppo che bene possono essere intese come un controllo di « legalità sostanziale » che non impone la preferenza di un determinato modello organizzativo nel gruppo d'impresa rispetto ad un altro.

Operativamente, il collegio sindacale, secondo i principi di comportamento in precedenza richiamati per le società quotate sarà tenuto:

— in occasione della sua nomina, a richiedere all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del « gruppo » e dei rapporti di partecipazione secondo l'art. 2359 c.c.;

— rilevare, nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo, l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e valutarne l'efficienza e l'operatività;

— ottenere dalla società di revisione incaricata la relazione con giudizio;

— con riguardo all'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottenere dall'organo am-

⁽²⁷⁾ Cfr. *Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati* a cura del Gruppo Ristretto per l'aggiornamento dei *Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati*, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti/Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Perito Commerciali.

ministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi;

— effettuare lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti con la società di revisione;

— svolgere sul bilancio consolidato le medesime attività di vigilanza previste per il bilancio d'esercizio.

In ogni caso la vigilanza del collegio sindacale sul bilancio consolidato ha, come per il bilancio di esercizio, in presenza del soggetto incaricato del controllo contabile, « carattere complessivo » di tipo « sintetico complessivo », ovvero, orientata alla verifica della generale conformità dello stesso ai principi di redazione disposti dalla vigente disciplina. Ciò vorrà dire che il collegio sindacale, pur non sovrapponendosi all'operato del soggetto incaricato del controllo contabile, avrà l'obbligo di vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori della capogruppo delle norme inerenti alla formazione dello stesso, deposito e pubblicazione. Inoltre, pur non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio consolidato, al collegio sindacale compete l'onere di vigilare sull'impostazione dello stesso anche utilizzando le informazioni del soggetto incaricato del controllo contabile.

Si ricorda, inoltre, quanto contenuto dalla norma 5.1 contenuta nei principi di comportamento per il collegio sindacale la quale indica che « per il collegio sindacale non è previsto alcun obbligo di relazione, né di formali espressioni di giudizio, che sono invece richiesti alla società di revisione. Ciò non impedisce al collegio la facoltà di esprimere in ambito assembleare, o in altro ambito, proposte sul bilancio consolidato, anche discordi rispetto a quelli della società di revisione ».

Sicuramente il fatto di non essere « formalmente » obbligati alla redazione di un'apposita relazione, non esula, anzi a parere del sottoscritto è fortemente consigliato nella prassi, il collegio sindacale di formulare osservazioni nella propria relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio anche in merito a

quello consolidato ⁽²⁸⁾, in particolare modo, nel caso di deviazioni di legge dello stesso, o in caso in cui errori od omissioni siano conseguenti a problemi legati a carenze dell'assetto amministrativo e contabili di cui il collegio sindacale è diretto responsabile. Si pensi, ad esempio, al caso di mancato o errata redazione del bilancio consolidato a seguito di mancate, o carenti, procedure amministrative di *reporting* mal coordinate dalla capogruppo per le diverse società facenti parte del gruppo.

È evidente, infine, la necessità e l'utilità in merito allo scambio di informazioni tra revisore unico/società di revisione e collegio sindacale all'interno del lavoro da questi svolto nei gruppi d'impresa tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Considerato che, sia per le società quotate che per quello non quotate, l' analogia tra le due discipline è assai accentuata, il collegio sindacale è tenuto ad avere rapporti con il revisore contabile/società di revisione nei seguenti casi:

— in occasione del conferimento dell'incarico, o revoca, dell'incarico al revisore unico (società di revisione) per il parere richiesto all'organo collegiale di vigilanza che presuppone una conoscenza ed una valutazione concernente la capacità del candidato di ricoprire la funzione;

— per il dovere di scambio di dati ed informazioni tra l'organo di vigilanza ed il soggetto incaricato del controllo contabile.

È opportuno che il collegio sindacale incontri il revisore contabile/società di revisione almeno ogni trimestre, salvo che casi specifici richiedano incontri più frequenti (naturalmente in realtà di minori dimensioni gli incontri potranno essere anche meno frequenti).

I dati e le informazioni oggetto del reciproco scambio tra i due organi sono tutti quelli ritenuti rilevanti e utili per lo

⁽²⁸⁾ Cfr. M. FRANZONI, *Gli amministratori e i sindaci*, a cura di F. GALGANO, Utet che afferma che in considerazione che l'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991 prevede che « gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione » anche i controlli eseguiti dai sindaci dovranno essere riportati nella relazione che, evidentemente, dovrà essere redatta in forma scritta.

svolgimento dell'attività di vigilanza, sia in relazione ai propri obblighi relativi alla singola società, sia in riferimento al gruppo d'impresa che redige il bilancio consolidato. A titolo non esaustivo, i dati e le informazioni oggetto di scambio possono essere rappresentati:

— da quelli derivanti dalle verifiche del revisore/società di revisione in ordine all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, della struttura organizzativa e al controllo interno, alla continuità aziendale, ...;

— dell'esistenza di fatti censurabili rilevati dal revisore/società di revisione;

— delle verifiche effettuate su operazioni con controparti correlate e delle considerazioni fatte a riguardo.

È utile, inoltre, che ogni riunione fra collegio sindacale e revisore contabile/società di revisione sia oggetto di specifica verbalizzazione in cui è necessario riportare analiticamente i dati e le informazioni rese e ricevute.

Inoltre, al momento del rilascio delle relazioni, il revisore/società di revisione dovrà fornire copia delle stesse al collegio sindacale che, sulla base della quale, formulerà le opportune proposte in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio accompagnato dal bilancio consolidato di gruppo stesso all'assemblea, anche basandosi sulle due relazioni che il soggetto incaricato del controllo contabile rilascerà sia per il bilancio d'esercizio della capogruppo che per il bilancio consolidato di gruppo.